

1) Statuto ASIPS aggiornato

STATUTO AZIENDA SPECIALE A.S.I.P.S. Azienda Speciale per l'Innovazione della Produzione e dei Servizi

Articolo 1 Denominazione, natura, sede e logo

1. E' costituita, ad iniziativa della Camera di Commercio I.A.A. (appresso denominata Camera di Commercio), ai sensi dell'art. 2 della L. 29.12.1993, n. 580 s.m.e.i. e del Titolo III dello Statuto Camerale un'Azienda speciale avente la denominazione Azienda Speciale per l'Innovazione della Produzione e dei Servizi - A.S.I.P.S. - Caserta (da questo momento indicata Azienda speciale o Azienda).
2. Essa è un organismo camerale strumentale con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotato di soggettività tributaria, di autonomia amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge.
3. L'Azienda ha la propria sede legale ed amministrativa presso la Camera di Commercio ed opera sotto la vigilanza della Giunta della Camera di Commercio di Caserta ai sensi degli artt. da 65 a 72 del DPR 2.11.2005, n. 254 e dell'art. 37 dello Statuto Camerale.
4. Il logo dell'Azienda è costituito dall'acronimo Asips, scritto all'interno del simbolo grafico che identifica il sistema camerale, al cui lato sinistro è riportato l'emblema della Camera di Commercio di Caserta, ed al di sotto del quale è riportata la dicitura "Azienda Speciale Camera di Commercio Caserta", disposta su due righe. L'Azienda Speciale non può concedere l'utilizzo del proprio logo ad Enti, Associazioni e privati se non per iniziative a cui partecipa oltre l'Azienda anche la Camera. In tale caso, previa autorizzazione del Presidente della Camera di Commercio, al logo dell'Azienda deve affiancarsi il logo della Camera di Commercio. La mancata autorizzazione da parte del Presidente della Camera determina la non conferibilità del logo dell'Azienda.

Il logo potrà essere utilizzato solo per iniziative, manifestazioni ed attività la cui titolarità spetti all'Azienda (o alla cui organizzazione questa direttamente concorra su richiesta, delega o conferimento d'incarico da parte della Camera di Commercio). In tali circostanze, su tutto il materiale informativo, di comunicazione e di promozione, il logo dell'azienda dovrà essere necessariamente accompagnato da quello della Camera di Commercio ed entrambi dovranno avere il medesimo rilievo e la stessa dimensione. Analogamente l'Azienda non può concedere a terzi, pubblici o privati, il proprio patrocinio, quali che siano la natura o le finalità dell'iniziativa per la quale lo stesso è richiesto

Articolo 2 Scopi

1. L'azienda opera, senza fini di lucro, per il perseguimento di scopi riconducibili alle finalità istituzionali della Camera, assicurando la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento delle attività, nel rispetto dei principi attinenti al soddisfacimento del pubblico interesse. Essa eroga servizi a favore del sistema delle imprese e del mercato, svolgendo anche attività strumentali ai servizi della Camera di commercio, nel campo della diffusione della cultura scientifica, della formazione, dell'innovazione, delle tecnologie innovative e di quella imprenditoriale, del trasferimento tecnologico quale mezzo per promuovere e sostenere lo sviluppo civile, sociale ed economico, la valorizzazione delle risorse umane e la loro integrazione nei circuiti della produzione, della commercializzazione, dell'organizzazione del lavoro e della creazione d'impresa.

E' impegnata nella valorizzazione del territorio, dell'assistenza alle imprese e del supporto ai processi di sviluppo sostenibile.

Ha lo scopo di attuare idonei processi di assistenza, formazione e specializzazione a beneficio delle imprese e dei settori economici della provincia, rivolgendosi anche alle categorie professionali ed alle istituzioni. In particolare:

- a) organizza, esclusivamente in maniera diretta ed assumendone la titolarità, corsi formativi, di aggiornamento e qualificazione professionale, ricorrendo anche, per la definizione dei contenuti e della programmazione didattica, all'Università e ad organismi pubblici e privati di rilievo nazionale;
- b) favorisce l'accesso delle piccole e medie imprese all'innovazione ed al trasferimento tecnologico, anche mediante protocolli, collaborazioni ed intese con Centri del sapere e Centri di ricerca che operano sul territorio;

- c) promuove iniziative ed interventi volti alla creazione di nuove imprese - giovanili, femminili e di immigrati - svolgendo, al riguardo, anche funzioni di informazione e di assistenza specialistica tramite propri esperti;
- d) realizza momenti ed occasioni di approfondimento di aspetti legati alle dinamiche dell'economia locale ed alle problematiche che investono l'impresa nei suoi molteplici aspetti strutturali, giuridici ed organizzativi, allo scopo di promuovere e diffondere la cultura d'impresa nelle sue diverse espressioni;
- e) attua iniziative ed interventi volti a favorire i collegamenti tra il sistema dell'istruzione, scolastica ed universitaria, ed il mondo dell'impresa e del lavoro, anche mediante percorsi finalizzati all'orientamento scolastico e professionale;
- f) realizza le iniziative conferite dalla Camera su temi, argomenti e materie che riflettono l'ambito operativo delineato dalle finalità statutarie dell'azienda;
- g) promuovere attività di internazionalizzazione e di trading estero per favorire la creazione e lo sviluppo di attività commerciali, di produzione e di servizi tese a favorire l'importazione e/o l'esportazione sia di prodotti/servizi che di know.
- h) assume ogni altra iniziativa necessaria od utile al conseguimento degli scopi di cui ai precedenti punti, anche con pubblicazioni, studi, seminari, congressi ed incontri di operatori italiani e stranieri.
- i) promuovere, con ogni mezzo, strumento e modalità consentiti dall'ordinamento vigente, ivi compresa la gestione diretta di spazi ed eventi, la migliore conoscenza, diffusione e commercializzazione delle produzioni locali tipiche e/o tradizionali della filiera enogastronomica nella sua accezione più ampia di aspetti legati al turismo, ai beni culturali ed ambientali;
- j) Favorire e stimolare il raccordo e la sinergia tra il sistema imprenditoriale ed il mondo della ricerca finalizzato al miglioramento delle performance economico-ambientali del settore agricolo.
- k) Concorrere al monitoraggio dei mercati, alla diffusione telematica dei dati, alle attività formative ed all'aggiornamento dei flussi informativi, all'assistenza professionale settoriale e globale, di promozione commerciale, creazione di marchi d'origine relativa alle produzioni pregiate, alle certificazioni, alla valorizzazione commerciale ed alla conoscenza dei prodotti locali, anche attraverso fiere e rassegne.

L'Azienda potrà, inoltre, proporsi come organismo attuatore o polo di riferimento o centro di gestione di forme di intervento, programmi e progetti dell'U.E. o di autorità nazionali e regionali, ovvero partecipare a programmi e progetti gestiti da altri soggetti pubblici e privati, relativamente ai quali, qualora non inclusi nel bilancio previsionale annuale, è necessaria la preventiva autorizzazione della Giunta camerale.

L'Asips si propone, altresì, quale organismo cui la Camera di Commercio di Caserta potrà delegare lo svolgimento di funzioni di propria competenza, avvalendosi come strumento di supporto alle attività degli uffici camerali, sia nell'ambito dell'amministrazione interna che anche nell'erogazione dei servizi all'utenza.

Nello svolgimento delle sue attività e nel perseguimento dei fini istituzionali, l'Asips si impegna ad adottare pratiche di responsabilità sociale, operando in maniera trasparente e coerente sia all'interno della propria struttura che nei confronti degli interlocutori esterni, mirando, inoltre, a promuovere i temi della SCR affinché siano sempre più diffusi ed applicati nel tessuto produttivo e nel sistema istituzionale provinciale.

Articolo 3 **Funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Azienda Speciale**

1. Il Presidente, la Giunta ed il Segretario Generale della Camera di Commercio, al fine di assicurare una continua relazione istituzionale e strategica tra la Camera e l'Azienda Speciale, esercitano, nei rispettivi ambiti di competenza, attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti degli organi e della direzione dell'Azienda stessa, anche attraverso l'emanazione di specifiche direttive al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
2. Gli organi della Camera di Commercio esercitano la vigilanza sulla gestione dell'Azienda Speciali accertando, in particolare, l'osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio camerale attraverso i propri componenti nominati nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda stessa, ed anche mediante l'OIV della Camera di Commercio ai sensi dell'art.35, comma 3, del D.P.R. n.254/2005.
3. A tale scopo, l'Azienda farà tenere al Presidente della Camera, con cadenza mensile, una nota informativa delle iniziative di cui viene deliberata l'attuazione e della situazione contabile corrente.

Articolo 4 Organi

Gli organi dell'Azienda sono:

1. Il Presidente
2. Il Consiglio di Amministrazione
3. Il Collegio dei Revisori dei conti

Articolo 5 Presidente

1. Il Presidente dell'Azienda Speciale è il Presidente della Camera di Commercio o un suo delegato, scelto tra i membri del Consiglio camerale.
2. Il Presidente rappresenta l'Azienda Speciale, ne ha la firma e la legale rappresentanza anche in giudizio, provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e ne formula l'ordine del giorno.
3. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente dell'Azienda se nominato.
4. Il Vice Presidente può essere nominato dal CdA scelto al suo interno, su proposta del Presidente della Camera.
5. Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono gratuite.

Articolo 6 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
 - il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio o suo delegato;
 - quattro componenti del Consiglio della Camera di Commercio, di cui uno di genere diverso da quello degli altri ai sensi dell'art. 3 comma 4 dello Statuto camerale, e dal Segretario Generale, se ritenuto opportuno;
2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Giunta camerale.
3. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte da un dipendente dell'Azienda.
4. Il Consiglio dura in carica cinque anni e scade in caso di rinnovo della Giunta camerale. La perdita dei requisiti di consigliere camerale provoca la decadenza automatica da componente del Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di rinuncia o decadenza dalla carica di consigliere, la Giunta provvede alla sostituzione. I consiglieri nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica nel corso del quinquennio decadono alla scadenza del quinquennio stesso.
6. I consiglieri possono essere riconfermati per non più di due volte.
7. La carica di consigliere è gratuita. Ai consiglieri, ove deliberato dal Consiglio camerale, spetta, per ogni seduta del Consiglio, un gettone di presenza nella misura stabilita dalla normativa vigente.
8. Con decisione preliminare del Presidente, per la trattazione di specifici problemi, possono essere ammessi a partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, esperti qualificati con funzioni consultive. Ai predetti esperti è corrisposto il gettone di presenza nella misura stabilita per i consiglieri.
9. I consiglieri che risultassero assenti, senza giustificato motivo, per più di tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica. La decadenza è fatta rilevare dal Presidente.

Articolo 7 Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione fissa le direttive per l'attuazione degli scopi statutari e provvede, con i più ampi poteri, all'ordinaria amministrazione dell'Azienda, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e nel rispetto delle direttive e delle indicazioni, organizzative e/o gestionali, provenienti dalla Camera di Commercio, osservando, inoltre, i limiti posti dagli stanziamenti risultanti dal bilancio di previsione. In particolare il Consiglio:
 - a) compila il preventivo economico e il bilancio di esercizio e li trasmette in tempo utile alla Camera di Commercio, corredati di dettagliate relazioni illustrative e documentazione tecnico-contabile, per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Camerale quali allegati ai bilanci della Camera di Commercio;
 - b) predisporre i regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione della Giunta camerale, riguardanti il funzionamento dell'azienda, la gestione del personale, l'assunzione di risorse umane, l'affidamento di incarichi di collaborazione professionale e di altre materie che si ritenga utile dover disciplinare;
 - c) delibera sugli onorari, i compensi, le indennità e i rimborsi da assegnare per effettive prestazioni a tecnici, esperti e consulenti;
 - d) delibera sulla costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Azienda e sul relativo trattamento economico, previa asseverazione ed autorizzazione della Giunta camerale;
 - e) appronta il programma annuale di attività dell'Azienda in coerenza con le linee programmatiche anche pluriennali fissate dal Consiglio Camerale, assumendo i relativi provvedimenti attuativi dopo l'approvazione

della Giunta Camerale. Al riguardo, ogni modifica delle attività previste in bilancio, sia nei contenuti che negli aspetti contabili, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta.

Articolo 8

Riunioni e deliberazioni del Consiglio

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in relazione alle esigenze dell'Azienda almeno quattro volte all'anno, con avviso contenente l'ordine del giorno della riunione, da spedire almeno cinque giorni prima della stessa, o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima della data fissata. L'avviso di convocazione, al fine di contenere i costi, è trasmesso tramite pec.
- 2) Il Consiglio viene, inoltre, convocato da parte del Presidente a richiesta della maggioranza semplice dei componenti.
- 3) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno del numero dei componenti.
- 4) Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 5) Il Direttore dell'Azienda partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive.

Articolo 9

Collegio dei Revisori dei Conti

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n. 254 del 02.11.2005 e s.m.i. da tre membri effettivi e due supplenti di cui uno effettivo, con funzioni di presidente ed uno supplente, nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico, uno effettivo, nominato dal Ministero dell'Economia e Finanze ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione.
- 2) La durata in carica del Collegio è stabilita in base alla normativa vigente.
- 3) I revisori esercitano il controllo sulla gestione finanziaria dell'Azienda ed in particolare devono:
 - a) controllare collegialmente la gestione dell'Azienda almeno una volta ogni tre mesi e singolarmente tutte le volte che ogni revisore lo ritenga opportuno, verbalizzando gli accertamenti eseguiti;
 - b) verificare la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge e alle altre disposizioni che devono trovare applicazione;
 - c) vigilare sulla regolarità delle scritture contabili;
 - d) esaminare il preventivo economico ed il bilancio di esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposita relazione.
- 4) Ai revisori spetta un emolumento che viene determinato in conformità alla normativa prevista per le Aziende Speciali delle Camere di Commercio.

Articolo 10

Entrate dell'Azienda

- 1) L'Azienda provvede conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:
 - a) proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
 - b) contributi annuali stanziati dalla Camera di Commercio in occasione del preventivo economico in relazione alla missione istituzionale dell'azienda;
 - c) contributi di altri Enti pubblici e privati nonché dell'Unione Europea;
 - d) altre eventuali entrate.

Articolo 11

Direttore dell'Azienda

- 1) In rapporto all'esigenza di garantire il massimo coordinamento tra l'attività dell'Azienda e quella del sistema camerale, la carica di Direttore può essere conferita dalla Giunta camerale al Segretario Generale della Camera di Commercio, qualora lo stesso non fosse componente del Consiglio, o ad altro dirigente camerale. 3. Il Direttore assicura il funzionamento dei servizi dell'Azienda, dando esecuzione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

Articolo 12

Direttore tecnico dell'Azienda

- 1) L'Azienda può dotarsi di un tecnico di provata competenza, anche proveniente dal settore privato, nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determinerà funzioni e competenze. Resta inteso in tale ultimo caso che l'Azienda Speciale deve sottoporre all'asseverazione e autorizzazione della Camera la scelta di dotarsi di tale professionalità nonché l'individuazione delle modalità di assunzione per la disciplina del rapporto di collaborazione professionale, nel rispetto delle procedure di selettività e di trasparenza.
- 2) La nomina di un direttore tecnico è possibile solo ove l'azienda gestista un bilancio non inferiore ad euro

1.000.000,00 ovvero abbia almeno sei dipendenti

Articolo 13

Personale

- 1) Per il suo funzionamento l'Azienda si avvale di proprio personale, da assumere con contratto di diritto privato del settore del commercio, sulla scorta della definizione di un organico conforme alle dimensioni, anche finanziarie, dell'Azienda stessa.
- 2) La Camera redige un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità che attengono alle diverse posizioni, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda. Detta consistenza deve essere approvata dalla Giunta della Camera.
- 3) Le assunzioni avvengono nel rispetto delle normative vigenti sul collocamento secondo i criteri di selezione che assicurino in modo oggettivo e trasparente l'accertamento dell'idoneità alle funzioni.
- 4) Le assunzioni avvengono per livelli funzionali.
- 5) Può essere assunto, nei casi e nei limiti previsti dalla legge, personale con contratto a tempo determinato.
- 6) Le assunzioni devono avvenire in relazione alle effettive esigenze e alla capacità di progressivo autofinanziamento.
- 7) Gli atti di assunzione del personale, a qualunque titolo, devono essere autorizzati ed asseverati dalla Camera.
- 8) L'Azienda Speciale può avvalersi di personale camerale, o delle altre Aziende dell'Ente, previo accordo con la Camera di Commercio o con le Aziende stesse.

Articolo 14

Bilanci

- 1) L'Azienda Speciale ispira la sua gestione ai principi della distinzione dei compiti di gestione politica da quelli di gestione amministrativa assicurata dal direttore e dal personale dell'Azienda stessa.
- 2) L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
- 3) Il preventivo economico ed il bilancio di esercizio, recanti in allegato tutti gli elementi di documentazione e di giustificazione dei programmi e delle spese, devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione in coerenza con le rispettive scadenze della Camera di Commercio di Caserta al fine di potere essere inviati in tempo utile per essere allegati ai bilanci camerali.

Articolo 15

Servizio di cassa e documenti contabili

- 1) Il servizio di cassa è espletato, di norma, dall'Istituto di credito che effettua il servizio per la Camera di Commercio.
- 2) Le riscossioni ed i pagamenti sono effettuati tramite quietanza d'incasso e mandati di pagamento firmati dal Direttore e dal responsabile dell'ufficio ragioneria dell'Azienda, in forma abbinata.

Articolo 16

Estinzione dell'Azienda

- 1) L'Azienda può essere soppressa in qualsiasi tempo con motivata deliberazione della Giunta camerale.
- 2) In tal caso la Camera di Commercio subentra in tutti i rapporti dell'Azienda, ove ciò sia possibile e consentito in base alla normativa vigente al momento dell'estinzione, destinando gli eventuali residui attivi a scopi affini a quelli dell'azienda medesima o ad altre attività promozionali in favore dei vari settori di attività economica.

Articolo 17

Norme applicabili

- 1) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti concernenti le Aziende Speciali delle Camere di Commercio e le norme del codice civile.

IL SEGRETARIO

Luigi Rao

firma digitale

IL PRESIDENTE

Tommaso De Simone

firma digitale